



COMUNE DI GENOVA

Direzione Protezione Civile

ORDINANZA DELLA SINDACA

ATTO N. ORD 244 DEL 24/07/2025

OGGETTO: INTERDIZIONE DI PARCHEGGI PRIVATI, DI PORZIONE DI STRADA PRIVATA NONCHE' DI AREE LIMITROFE A PILA PONTE FERROVIARIO, IN VIA PRIVATA MARUSSIG, CAUSA PERICOLO ESTERNO.

La Sindaca

Visto l'art. 54, commi 4 e 4 bis del D. Lgs. n 267/2000 (Testo Unico Enti Locali), che individua le competenze del Sindaco in tema di provvedimenti, contingibili e urgenti, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica.

Premesso che:

- in data 13/07/2025, personale dell'Ufficio Pubblica Incolumità provvedeva ad eseguire pronto intervento presso via Privata Marussig – altezza civ. 12 – a seguito di segnalazione, ricevuta dalla Sala Emergenze di Protezione Civile comunale, relativa a crollo muro di contenimento di parcheggio privato nell'alveo del Rio Bagnara;
- nel corso del sopralluogo il personale dell'Ufficio intervenuto poteva prendere visione del crollo del muro e di parte delle aree destinate a parcheggio nell'alveo del Rio Bagnara.

Al momento del sopralluogo era già in essere l'interdizione mezzo nastro bianco-rosso disposta dai Vigili del Fuoco precedentemente intervenuti.

- in considerazione dello stato generale dei luoghi e al fine di tutelare l'incolumità pubblica, il personale dell'Ufficio Pubblica Incolumità ha disposto l'interdizione, ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm. e fino al ripristino delle condizioni di sicurezza dei luoghi da parte di tecnico abilitato per:
 - Parcheggi privati in Via Marussig - altezza civ. 12;
 - Porzione di strada privata Via Marussig - altezza civ. 12;
 - Aree limitrofe a pila di ponte ferroviario insistente tra la via privata Marussig e l'alveo del Rio Bagnara.

Considerato che all'interno della Relazione Tecnica relativa al sopralluogo del 13/07/2025 – rif. PG. 0347278.I del 15/07/2025 - emerge la sussistenza dei presupposti di contingibilità ed urgenza richiesti ai sensi del menzionato art. 54 ai fini dell'adozione del presente provvedimento;

Dato atto delle eccezionali ragioni di incombenza del pericolo, che hanno richiesto interventi di immediata necessità ed urgenza, giustificando l'omessa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 7 agosto 1990, n. 241;

Dato atto che del provvedimento di chiusura ed interdizione è stata preventivamente inoltrata comunicazione al Prefetto, ex art. 54 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 giusta Nota PG. 0347838.U del 15/07/2025;

Considerato altresì che:

- l'istruttoria del presente atto è stata dal Funzionario T.E.Q. dell'Ufficio Pubblica Incolumità Arch. Niccolò Poggesi;

- il Responsabile del Procedimento è la Dirigente della Protezione Civile Ing. Irene Marras che è incaricata di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento e che attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;

ORDINA

anche a convalida di quanto disposto sul posto in sede di sopralluogo del 13/07/2025 dall'Ufficio di Pubblica – e successivamente con la nota PG. 0347838.U del 15/07/2025 - l'interdizione di:

- Parcheggi privati in Via Marussig, altezza civ. 12;
- Porzione di strada privata Via Marussig, altezza civ. 12;
- Aree limitrofe a pila di ponte ferroviario insistente tra la via privata Marussig e l'alveo del Rio Bagnara.

Come rappresentato dall'allegato grafico parte integrante e sostanziale del presente atto;

DISPONE

che la presente ordinanza sia trasmessa:

- alla Segreteria Organi Istituzionali, per la notifica agli interessati nelle forme di Legge;

- alla Direzione di Area Corpo di Polizia Locale - Direzione Protezione Civile - Ufficio Pubblica Incolumità per quanto di competenza;
- al Comando Polizia Locale - Unità Territoriale Levante, per conoscenza e quanto di competenza;
- alla Direzione Opere Idrauliche, per conoscenza e quanto di competenza;
- alla Direzione Idrologia, Geotecnica e Vallate, per conoscenza e quanto di competenza;
- al Municipio 9 levante, per conoscenza e quanto di competenza;
- ad AMIU Genova, per conoscenza;
- alla Direzione Edilizia Privata, per conoscenza;
- all'Ufficio Toponomastica - Sicurezza e Qualità, per conoscenza;
- al Comando Provinciale Vigili del Fuoco, per conoscenza;
- alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Genova, ai sensi dell'art. 54, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

Si rappresenta che la violazione delle disposizioni di cui alla presente Ordinanza può comportare responsabilità ai sensi dell'art. 650 c.p. ed è sanzionabile ai sensi dell'art. 7 bis D.Lgs. 267/2000.

IL VICESINDACO
ALESSANDRO LUIGI TERRILE

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.

ORDINANZA DEL SINDACO



COMUNE DI GENOVA

OGGETTO: INTERDIZIONE DI PARCHEGGI PRIVATI, DI PORZIONE DI STRADA PRIVATA NONCHE' DI AREE LIMITROFE A PILA PONTE FERROVIARIO, IN VIA PRIVATA MARUSSIG, CAUSA PERICOLO ESTERNO.

ALLEGATO GRAFICO




Figura 1 – Figura 1 – individuazione di massima delle aree oggetto di interdizione